SCADENZE ■ Obblighi per l'antiriciclaggio

Sui libretti banche tenute a segnalare

L'obbligo antiriciclaggio di non superare la soglia dei 12.500 euro quale saldo dei libretti al portatore suscita una serie di interrogativi sulle responsabilità correlate alle nuove regole fissate dal decreto legislativo 56/04.

Un primo aspetto da chiarire riguarda il fatto che sui titoli sono previste due distinte regole: infatti, da un lato è stato stabilito — primo periodo del nuovo comma 2-bis, inserito nell'articolo 1 della legge 197/91 — l'obbligo che il saldo non deve superare la soglia; dall'altro è stato previsto il dovere di estinzione di tutti i vecchi libretti con saldo superiore al limite in corso al 14 marzo 2004. Pertanto, non è possibile ritenere, per questi ultimi libretti (e solo per essi), già esistenti e al di sopra del limite quando il provvedimento è entrato in vigore, che il mero prelievo dell'eccedenza, per riportare il libretto sotto il "tetto" di legge, possa essere una soluzione valida.

Bisogna poi discernere la posizione del titolare del libretto (ossia chi lo ha acceso) rispetto a quella di chi provveda all'estinzione (il portatore). Nel caso in cui la soglia dei 12.500 euro fosse stata già superata nei vecchi libretti in circolazione al momento dell'accensione del rapporto, la circostanza di trovare quale portatore-estintore un soggetto diverso dal primo implicherebbe comunque la violazione del comma 1 dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio. Sarebbe infatti documentato incontrovertibilmente il trasferimento (vietato) tra soggetti diversi di una somma superiore ai 12.500 euro con titoli al portatore. A meno che il richiedente che si presenti allo sportello bancario per estinguere il libretto non sia stato delegato formalmente dal titolare e compia l'operazione per conto di questi.

Quali soluzioni e quale difesa hanno dunque i possessori di questi libretti? In ogni caso si ritiene preferibile e più conveniente adempiere alla presentazione dei libretti in banca per l'estinzione, poiché, anche se fosse rilevata la violazione della norma che limita la circolazione del contante e dei titoli al portatore, quest'ultima violazione sarebbe comunque definibile in via breve con il pagamento in misura ridotta. Mentre il fatto di non presentare il libretto all'estinzione (per quelli esistenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 56/04) o di non abbassare il saldo al di sotto della soglia implicherebbe far scattare la sanzione senza possibilità di sconti.

Infatti, si ricorda che per le violazioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 197/91, il cui importo non sia superiore ai 250mila euro, è prevista la possibilità di estinguere il contesto pagando il doppio del minimo (in questo caso il 2% della somma trasferita illecitamente), secondo l'articolo 16 della legge 689/81. Al contrario, questo strumento deflattivo non è applicabile alla violazione del comma 2-bis relativo al saldo dei libretti, la cui sanzione pecuniaria va fino al 20% del saldo o dal 20 al 40%, se la violazione riguardi un importo superiore ai 250mila euro.

Esiste, poi, un'ampia casistica di situazioni-limite. Ad esempio, il caso del libretto acceso dal parente deceduto e trovato dall'erede dopo il primo febbraio prossimo; oppure quello del libretto al portatore detenuto da un italiano all'estero che non è a conoscenza della scadenza di fine mese. Esempi che certamente saranno arricchiti dalle esperienze del contenzioso amministrativo.

Non sarà facile per i portatori documentare l'impossibilità di regolarizzare i titoli entro il termine di fine mese

Hanno margini di difesa e di accoglimento le istante di questi soggetti? Potranno impugnare il verbale di contestazione che verrà loro notificato in caso di mancata estinzione dei vecchi libretti al portatore?

In realtà, a meno che non vengano forniti indirizzi di prassi dalle autorità competenti, tesi a mitigare le immaginabili situazioni indipendenti dalla colpevolezza di chi si scoprirà possessore del titolo dopo la scadenza di fine mese, la nettezza delle disposizioni sanzionatorie del comma 2-bis pare ammettere pochi margini di salvezza. Si potrà certo richiedere, in sede di memoria difensiva, di mitigare la misura sanzionatoria ai minimi di legge. Ma forse solo in poche ipotesi si potrà dimostrare documentalmente la non colpevolezza fornendo elementi probatori utili: ad esempio, libretto chiuso in un plico depositato fiduciariamente presso un notaio e rinvenuto dal beneficiario in una data certificata dal pubblico ufficiale, successiva alla scadenza del 31 gennaio.

Un'ultima precisazione: il sistema bancario è tenuto a segnalare gli "assenti" all'appello di fine mese? Va ricordato che l'articolo 7 del Dlgs 56/04 impone agli intermediari di comunicare le infrazioni di cui abbiano notizia. La conoscenza dei saldi al di sopra del limite dovrebbe dunque di fatto innescare un semplice automatismo.

LUIGI FERRAJOLI